

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1606

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MONTECCHI, FELISSARI, NARDONE, TATTARINI,
ABATERUSSO, OLIVERIO, STANISCIÀ, VISANI**

Norme per lo sviluppo e l'incentivazione
dell'agricoltura biologica

Presentata il 24 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso della X legislatura la Commissione agricoltura della Camera dei deputati affrontò il tema della regolamentazione e dell'incentivazione dell'agricoltura biologica in Italia. Diversi gruppi parlamentari avanzarono proposte di legge in materia che costituirono la base di riferimento per la formulazione di un testo unificato che, nella parte specificamente riferita alle tecniche di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici, corrispondeva sostanzialmente alle esigenze di quel segmento produttivo

Tuttavia il regolamento 91/2092/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologica di prodotti agricoli ed alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle der-

ivate alimentari ed il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, 25 maggio 1992, n. 338, che recepisce le normative comunitarie ed individua gli organismi di controllo, impongono al legislatore di indirizzare la propria azione su alcuni specifici aspetti. In particolare ci riferiamo alle forme di incentivazione pubblica, alla necessità di omogeneizzare la legislazione europea, nazionale e regionale, alla definizione e al controllo delle produzioni biologiche zootecniche nonché dei prodotti trasformati.

È indispensabile definire organicamente la materia affinché ci siano certezze per i produttori e per i consumatori.

Oggi sono finalmente superati il caos delle denominazioni (biologico, organico, naturale, ecc.) e gli atteggiamenti pionieri-

stici, ideologici, volontaristici dei produttori. I produttori biologici sono imprenditori singoli o associati che agiscono in un mercato limitato ma fiorente. Pertanto le regole, necessariamente chiare e certe, sono indispensabili. Non c'è dubbio che il citato regolamento comunitario abbia apportato maggiore chiarezza anche se esso riguarda soltanto le produzioni vegetali e non quelle zootecniche e i prodotti trasformati.

Inoltre la legislazione regionale (Lazio, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria) e delle province autonome di Trento e di Bolzano autorizza o vieta tecniche diverse tra loro. Il quadro è dunque assai frammentato ed il regolamento nazionale non risolve gli aspetti più controversi della materia. Ci riferiamo in particolare al fatto per il quale, se si sdoppiano e si moltiplicano i controlli, non è chiaro il rapporto tra Ministero dell'agricoltura e delle foreste e regioni, cosicché, ad esempio, si dettano le indicazioni di conformità solo per i prodotti vegetali non trasformati e quelli del comparto viticolo e olivicolo. Eppure migliaia di consumatori italiani si nutrono di *yogurth* o formaggi biologici!

L'obiettivo di questa proposta di legge è quello di individuare alcune norme che, a partire dal parziale sostegno pubblico ai progetti aziendali e interaziendali di agricoltura biologica, determinino maggiori certezze per tutta la filiera produttiva e per i consumatori.

L'articolo 1 detta i principi generali in materia di produzioni biologiche ai quali le regioni devono uniformarsi.

L'articolo 2 definisce il metodo di produzione biologica e indica i requisiti necessari perché un'azienda di produzione e di trasformazione possa definirsi « biologica » ed un prodotto « biologico ».

Tutti gli aspetti relativi alla commercializzazione del « prodotto biologico » sia all'ingrosso che al dettaglio, comprese le indicazioni che devono essere riportate sulle etichette e sulle confezioni dei prodotti, nonché le caratteristiche di confezionamento sono regolamentate dagli articoli 3 e 4. Mentre con l'articolo 5 vengono

indicate le caratteristiche di « utilizzazione del marchio di riconoscimento » del prodotto biologico.

L'elemento innovativo che risponde alle concrete esigenze degli operatori del settore è introdotto con l'articolo 6 che dispone l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di un « Fondo per l'agricoltura biologica », a sostegno finanziario delle attività di « produzione biologica ». L'articolo 6 definisce in modo preciso le procedure per accedere a tale fondo e il ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dalle regioni e dalle province autonome.

L'entità degli stanziamenti, fissata in 15 miliardi per il 1992 e di 20 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, con la relativa copertura è indicata dall'articolo 12.

La legge prevede all'articolo 7 un « regolamento di esecuzione » che dovrà essere emanato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della proposta di legge in esame. Con il medesimo articolo 7 vengono definite le procedure per la predisposizione di tale regolamento, deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nello schema del quale oltre al parere obbligatorio delle competenti Commissioni della Camera e del Senato, si prevede un ampio coinvolgimento dei soggetti interessati: di enti ed istituti pubblici nonché associazioni di categoria, riconosciute dall'articolo 8. Al proposito si fa notare che, oltre a distinguere tra associazioni subregionali, regionali e interregionali e prevedere la costituzione di consorzi nazionali, si affidano alle regioni le modalità per il riconoscimento dei primi due tipi di associazione e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste quelle per le altre due. L'articolo 8 riconosce inoltre loro la personalità giuridica di diritto privato.

Il regolamento di esecuzione, secondo quanto stabilisce l'articolo 7, dovrà anche dare attuazione alla normativa comunitaria in materia.

Un altro elemento innovativo introdotto con la presente proposta di legge è l'istituzione, prevista dall'articolo 9, dell'albo delle imprese biologiche agricole e di trasformazione dei prodotti, diversificato secondo le diverse caratteristiche delle aziende. Tale albo, istituito presso le regioni e le province autonome, introduce un ulteriore elemento di garanzia e di tutela per le imprese e per i consumatori. Infatti gli organi competenti per la tenuta dell'albo hanno il compito di verificare l'esistenza dei requisiti e il rispetto degli obblighi richiesti per l'iscrizione e possono, nei casi indicati, procedere alla cancellazione dall'albo dell'impresa che non risultasse in regola.

Il controllo sull'applicazione delle norme contenute nella presente proposta di legge e del regolamento di esecuzione è disciplinato dall'articolo 10.

La legge prevede anche sanzioni; all'articolo 11 si prevede infatti, nei casi in cui siano riscontrate violazioni delle norme relative alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti biologici e quando queste non costituiscono reati più gravi, il pagamento di una multa pari a cinque volte il valore della vendita al dettaglio del prodotto e comunque non inferiore ai due milioni di lire. È anche prevista la possibilità di procedere alla confisca o al sequestro del bene.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Valenza normativa).

1. Le norme della presente legge costituiscono principi della legislazione dello Stato in materia di produzioni biologiche, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, e norme fondamentali di riforma economico-sociale.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le proprie attribuzioni in conformità alle norme della presente legge e alle norme dei rispettivi statuti.

ART. 2.

(Oggetto).

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per « agricoltura biologica », il metodo di produzione agricola o di zootecnica basato su tecniche di produzione che rispettano e coadiuvano i naturali processi biologici vegetali o animali ed escludono metodi di crescita forzati o comunque innaturali, nonché l'utilizzazione, anche per l'alimentazione animale, di ormoni, di sostanze chimiche di sintesi o di minerali sottoposti a trattamenti chimici;

b) per « azienda agricola biologica », l'azienda agricola o zootecnica che da almeno due anni opera utilizzando esclusivamente tecniche di produzione adeguate ai criteri di cui alla lettera a) e al regolamento di cui all'articolo 7;

c) per « unità produttiva biologica », l'unità produttiva aziendale, agricola o zootecnica, territorialmente e materialmente determinata, autonoma rispetto ad altri comparti aziendali quanto a disposizione

territoriale, collocazione degli impianti, processo produttivo, magazzino e contabilità, nella quale si operi da almeno due anni utilizzando esclusivamente tecniche di produzione adeguate ai criteri di cui alla lettera a) e al regolamento di cui all'articolo 7;

d) per « azienda di trasformazione biologica », l'azienda che lavora, trasforma o conserva prodotti di aziende agricole biologiche o di unità produttive biologiche in specifiche unità produttive, attraverso tecniche che non modificano ma assicurano le naturali caratteristiche biochimiche e organolettiche dei prodotti o delle loro lavorazioni, utilizzano esclusivamente sostanze naturali chimicamente inalterate, non utilizzano additivi o sostanze conservanti, e impiegano esclusivamente contenitori ammessi dall'articolo 4 e dal regolamento di cui all'articolo 7;

e) per « prodotto biologico », il prodotto agricolo o zootecnico idoneo sotto il profilo igienico e sanitario all'alimentazione umana a norma delle vigenti leggi, ottenuto esclusivamente da aziende agricole biologiche o da unità produttive biologiche e, se del caso, trasformato in via esclusiva da aziende di trasformazione biologica.

ART. 3.

(Garanzie per la commercializzazione).

1. Dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge può essere commercializzato come « prodotto biologico » esclusivamente il prodotto delle aziende iscritte nell'albo di cui all'articolo 9, rispondente ai requisiti di produzione, conservazione, trasformazione e presentazione stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, dal regolamento 91/2092/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1991, e dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 25 maggio 1992, n. 338, e, per le aziende iscritte non integralmente biologiche, proveniente da unità produttive biologiche dichiarate ai

fini dell'iscrizione nell'albo. Tale prodotto deve riportare sull'etichetta o sulla confezione, ad integrazione di quanto previsto dalle leggi vigenti, la dizione chiaramente leggibile « prodotto biologico », la denominazione e la sede dell'azienda produttrice e, nel caso questa svolga attività di trasformazione di tali prodotti, il luogo di produzione, la data di produzione, di confezionamento e di scadenza, nonché, in sintesi, le tecniche colturali o di allevamento adottate.

2. Ove si tratti di prodotto sfuso, la dizione « *prodotto biologico* » deve figurare sull'etichetta degli imballaggi chiusi nei quali i prodotti in questione devono essere condizionati e trasportati fino allo stadio della vendita al minuto.

3. La commercializzazione al dettaglio di prodotti biologici non è sottoposta a specifica autorizzazione e ad essa sono abilitati gli esercenti di imprese agricole e commerciali autorizzati a norma delle leggi vigenti per la vendita al dettaglio di prodotti di origine vegetale o di prodotti di origine animale.

4. La commercializzazione all'ingrosso di prodotti biologici è sottoposta, anche per esercenti di imprese commerciali già autorizzati a norma delle leggi vigenti, a specifica autorizzazione delle autorità comunali competenti. Agli albi di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, sono aggiunte una sezione speciale per la vendita all'ingrosso di prodotti biologici di origine vegetale ed una sezione speciale per la vendita all'ingrosso di prodotti biologici di origine animale.

5. Gli esercenti di imprese commerciali che commercializzano al dettaglio prodotti biologici unitamente ad altri beni, sono tenuti a conservare, esporre e commercializzare tali prodotti in spazi specifici dell'esercizio commerciale, da indicare con apposita dicitura.

6. A chiunque violi le norme del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11.

ART. 4.

(Confezionamento dei prodotti biologici).

1. La disciplina dei materiali ammessi per il confezionamento del prodotto è stabilita nel regolamento di cui all'articolo 7.

ART. 5.

(Marchio di riconoscimento).

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste omologa i marchi delle associazioni riconosciute di cui all'articolo 8, le quali sono obbligate a indicare, al di sotto del marchio, il numero e la data del rilascio della omologazione.

2. I marchi di cui al comma 1 sono utilizzati esclusivamente dalle imprese iscritte nell'albo di cui all'articolo 9, per i soli prodotti rientranti nella categoria individuata come « prodotto biologico » ai sensi della presente legge.

ART. 6.

(Fondo per l'agricoltura biologica).

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Fondo per l'agricoltura biologica, finalizzato al sostegno finanziario delle produzioni agricole biologiche, attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale.

2. Le regioni e le province autonome trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i programmi da ammettere a finanziamento, sulla base dei criteri individuati nel regolamento di cui all'articolo 7.

3. Il fondo è ripartito entro i sessanta giorni successivi, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. I contributi in conto capitale imputabili al fondo non possono superare il 25

per cento dell'onere complessivo del progetto per le imprese singole e il 50 per cento per le imprese cooperative.

5. Ai contributi previsti dal presente articolo sono ammesse esclusivamente le aziende biologiche iscritte nell'albo di cui all'articolo 9, se del caso in riferimento esclusivo a specifiche unità produttive biologiche.

ART. 7.

(Regolamento di esecuzione).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sentiti il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto nazionale della nutrizione, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il Consiglio nazionale delle ricerche e le associazioni di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 8, è emanato un regolamento, al fine di dare attuazione alla presente legge e alle norme comunitarie, vigenti in materia. Tale regolamento può essere modificato con la medesima procedura prevista per la sua emanazione.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono determinati:

a) i criteri di conformità per la produzione, la conservazione, la trasformazione, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti biologici;

b) gli obblighi delle imprese agricole biologiche, delle imprese agricole in conversione biologica, delle imprese aventi unità produttive biologiche, delle imprese di trasformazione biologica, delle associazioni e delle cooperative dei produttori biologici, in relazione a quanto disposto dalla presente legge;

c) le altre norme necessarie per l'esecuzione della presente legge.

ART. 8.

(Associazioni e consorzi nazionali dei produttori biologici).

1. Le associazioni dei produttori biologici e le associazioni delle imprese di trasformazione biologica sono subregionali, regionali o interregionali.

2. Le regioni determinano le modalità per il riconoscimento delle associazioni subregionali e regionali, sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui all'articolo 7, il quale determina comunque, per ciascun tipo d'associazione, il numero minimo di aderenti, la superficie colturale minima destinata a produzioni biologiche, il fatturato aziendale minimo.

3. Le associazioni interregionali sono riconosciute dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto, sulla base delle norme fissate con il regolamento di cui all'articolo 7.

4. Le associazioni di cui al comma 1 possono riunirsi in consorzi nazionali, riconosciuti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, quando siano costituiti da almeno cinque associazioni regionali riconosciute.

5. Il riconoscimento attribuisce alle associazioni e ai relativi consorzi la personalità giuridica di diritto privato e li equipara ad ogni effetto alle associazioni di produttori agricoli di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674.

ART. 9.

(Albo delle imprese biologiche).

1. È istituito presso le regioni e le province autonome l'albo delle imprese biologiche suddiviso nei settori delle imprese agricole biologiche e delle imprese di trasformazione biologica. Sono iscritte nell'albo le imprese aderenti, per l'intera azienda o per specifiche unità produttive, alle associazioni riconosciute di cui all'ar-

articolo 8, nonché quelle non aderenti che presentino per l'intera produzione aziendale o per specifiche unità produttive, domanda di iscrizione nella quale sono esplicitate le tecniche di produzione, il disciplinare di produzione e, se del caso, i dati relativi alle unità produttive interessate.

2. Le associazioni di produttori biologici sono tenute a comunicare all'albo, entro il termine massimo di trenta giorni, le variazioni intervenute nella composizione delle aziende aderenti.

3. La cancellazione dall'albo è disposta in caso di:

a) estromissione dall'associazione di appartenenza o, per le imprese non aderenti ad associazioni, dichiarazione di non conformità da parte dei soggetti preposti al controllo;

b) applicazione definitiva di una delle sanzioni di cui all'articolo 11;

c) accertamento amministrativo definitivo, in sede di controllo, fatte salve le sanzioni eventualmente applicabili, della non rispondenza delle imprese ai requisiti ed agli obblighi previsti dalla presente legge, dal regolamento di cui all'articolo 7, e dagli statuti delle associazioni di appartenenza;

d) richiesta delle imprese.

4. La cancellazione dall'albo per i casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 comporta l'impedimento ad una nuova iscrizione per un periodo di 3 anni.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano annualmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'elenco delle aziende iscritte nell'albo delle imprese biologiche ed in quello delle imprese di trasformazione biologica.

6. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 3 i prodotti comunque rinvenibili delle imprese cancellate dall'albo sono confiscati.

ART. 10.

(Controlli e vigilanza).

1. Il controllo di conformità alle norme della presente legge e del regolamento di

cui all'articolo 7 è esercitato sulla base di quanto previsto all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 25 maggio 1992, n. 338.

2. Ad integrazione delle competenze degli organi dello Stato preposti ai controlli per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore agro-alimentare, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, esercita nei confronti dei consorzi nazionali dei produttori e dei trasformatori biologici la vigilanza in ordine al regolare svolgimento delle attività espletate. La medesima vigilanza è esercitata dalle regioni sulle associazioni regionali e subregionali di produttori e trasformatori biologici e sulle imprese ad esse aderenti.

ART. 11.

(Sanzioni).

1. Chiunque produce, trasforma, confeziona, commercializza o comunque detiene a fini di vendita prodotti con la denominazione « prodotto biologico » in violazione della presente legge è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la multa pari a cinque volte il valore di vendita al dettaglio dei prodotti medesimi e comunque non inferiore a lire due milioni. Si applicano le norme vigenti in materia di sequestro e confisca.

ART. 12.

(Norme finanziarie).

1. Il fondo di cui all'articolo 6 è dotato, per gli anni 1992, 1993 e 1994 di un importo, rispettivamente, di lire 15 miliardi, 20 miliardi e 20 miliardi.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 15 miliardi per l'anno 1992, lire 20 miliardi per l'anno 1993 e lire 20 miliardi per l'anno 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al

capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.